

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1523 DEL 02/09/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.SS. N. 7 "PEDEMONTANA" PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 91 C.2. LETT. A) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 23/01/2024. DURATA FINO AL 31/12/2026 CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1692/26

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota del 10/07/2026, agli atti, ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione in Neuropsichiatria Infantile a favore della U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del Distretto 2 Alto Vicentino, per un impegno previsto di 4 accessi al mese della durata di 8 ore.

Il Direttore dell’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile di Vicenza ha espresso parere favorevole alla stipula garantendo fino a un massimo di n. 32 ore mensili di consulenza e limitando, tuttavia, alle sole consulenze per la fascia d’età 0-10, escludendo quindi le prese in carico.

Sulla richiesta, e sulle specifiche del Direttore di U.O.C., è stato acquisito ed è agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.SS.

Si rappresenta, al riguardo, come l’attività di consulenza oggetto della presente delibera rientri fra quelle disciplinate dall’art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall’art. 34 - Attività di consulenza e consulto - del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, approvato da ultimo con deliberazione n. 304 del 02/03/2023.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 per l’attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula della convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per attività di consulenza in Neuropsichiatria Infantile fino al 31/12/2026 e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, così come precisato nei disciplinari allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” per svolgimento di attività di consulenza in Neuropsichiatria Infantile ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 co. 2 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale:

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a circa € 14.561,28 troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2026 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 “*consulenze sanitarie verso ASL*”;
3. che i compensi da corrispondere ai Dirigenti Medici per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 1, al netto degli oneri di legge e dell’utile aziendale, si stimano pari a circa € 12.800,00;
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	
	IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott. Peter Assemergs	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr.	
	Giovanni Carretta	
	PREMESSO CHE	
	- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la	
	volontà di avvalersi della collaborazione del proprio personale medico con rapporto	
	di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Neuropsichiatria	
	Infantile per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno	
	dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la	
	disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni	

	istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7, presso la Casa della Comunità di Thiene (VI), Via Boldrini n. 1 presso l'U.O.S. NPI, la consulenza in NPI per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali. Trattandosi di consulenza e non di presa in carico, l'attività è garantita e limitata alle visite dei pazienti rientranti nella fascia d'età 0-10.	
	Nessuna limitazione legata all'età, invece, per il lavoro indiretto come ad esempio supervisioni, equipe ecc.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. NPI di Vicenza avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno fino a un massimo di n. 32 ore mensili, da distribuire in turni da un minimo di n. 4 a un massimo di n. 8 ore ciascuno escluso il tempo necessario per la trasferta.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. NPI di	

	Vicenza, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in maniera tale da non	
	compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo	
	volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo	
	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di pedaggio autostradale e al	
	rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 60km a/r.	
	E' dovuto anche il rimborso dei costi di ulteriori titoli di viaggio (biglietti treno,	
	autobus ecc.) debitamente documentati.	
	Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante del corrispettivo	
	riconosciuto e pertanto risulta essere IVA esente.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi, unitamente ai	
	fogli di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità	

		Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
		Articolo 6 – Modalità di pagamento	
		L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
		che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
		(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
		L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
		dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno	
		prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,	
		secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	
		professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
		ruolo sanitario.	
		Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
		lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
		Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza:	
		L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
		consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
		misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
		L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
		assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
		temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
		della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
		dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
		Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
		di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
		stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati	
	con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il	
	trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE	
	2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs.	
	196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati	
	“autorizzati al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 29 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 e dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs.	
	10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto	
	con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli	
	specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia di protezione e sicurezza	
	dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e	
	rispettando il codice deontologico specifico della loro professione in materia di	
	segreto professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli	
	obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le	
	singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure.	
	Articolo 10 – Durata	

	La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2026 con decorrenza dalla data di	
	ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti	
	qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 11 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto di collaborazione in argomento.	
	Articolo 12 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 13 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla	
	presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 14 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	

	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì_____	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 8 “Berica”	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Peter Assemergs)	(Giovanni Carretta)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l’art. 7 “ <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ”.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Lì_____,	

[illegible]